



BULLISMO E CYBERBULLISMO: LA RESPONSABILITÀ DEGLI ATTORI

Istituto Tecnico Industriale Statale «A. Avogadro», Torino
21 ottobre 2017

Avv. Sara Moiso, foro di Torino,
socio Centro Studi di Informatica Giuridica Ivrea – Torino
sara.moiso@gmail.com
cell. 348.3845160

LE RESPONSABILITÀ NEL (CYBER)BULLISMO

- Responsabilità del (cyber) bullo;
- Responsabilità dei genitori;
- Responsabilità del personale scolastico: docenti, dirigente scolastico, personale ATA.



RESPONSABILITÀ DEL (CYBER)BULLO

- **Fondamenti normativi:**

- **Civile:**

- **Art. 2046 c.c:** il minore non emancipato non può rispondere economicamente per i fatti illeciti commessi. Ne risponderanno i genitori in virtù della disposizione di cui all'art. 2048 c.c.

- **Penale:**

- **Artt. 97 e 98 c.p.:** il minore sarà passibile di processo penale innanzi al Tribunale dei Minori, solo se capace di intendere e di volere e ha compiuto i 14 anni.



RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

○ Fondamenti normativi:

- **art. 30 Costituzione:** «è dovere e diritto dei genitori mantenere ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio;
- **art. 147 c.c.. Doveri verso i figli:** «il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni»;
- **Civile:** art. 2048, primo comma, c.c.: «il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone sotto la loro tutela che abitano con essi».
- **Penale:** art. 40, comma 2, c.p.: «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Posizione di garanzia dei genitori.



RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

- **Fondamenti normativi:**

- **art. 28 Costituzione:** «i funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civile ed amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici»;

- **Civile:** art. 2048 c.c., terzo comma, c.c.: «i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».

- **Penale:** art. 40, comma 2, c.p.: «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Posizione di garanzia degli insegnanti.

Entrambe le responsabilità sono limitate dai limiti dell'orario e delle pertinenze scolastiche




Genitori e insegnanti

Genitori condotta omissiva

Insegnanti

(se l'evento dannoso o colposo è commesso a scuola)

Corresponsabilità



PROVA LIBERATORIA

- **Responsabilità civile:** art. 2048 c.c., comma 3, c.c.: i genitori e i docenti saranno liberati dalla responsabilità, se provano di non aver potuto impedire il fatto;
- **Responsabilità penale:** devono dimostrare di aver di aver vigilato sulla sua condotta.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



Avv. Sara Moiso

sara.moiso@gmail.com

348.3845160

